



N.190721 REP.

N.64513 RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre.

29 dicembre 2016

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore dodici.

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Caglioni Oliviero, nato a Treviolo il 16 agosto 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

"S.A.T. S.R.L. (SERVIZI AMBIENTI TERRITORIALI)"

con unico socio, sede legale in Treviolo, Via Roma n.43, capitale versato Euro 4.600.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 02584580167.

Detto Componente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso al socio ed al Sindaco Unico in data 16 dicembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Modifica dell'oggetto sociale per adeguamento alla normativa prevista dal D.Lgs. 175/2016.
- 2) - Proroga della durata della Società.
- 3) - Modifica degli articoli 22, 23, 24, 25-ter e 26 dello Statuto sociale.
- 4) - Varie e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il signor Oliviero Caglioni, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il qui comparso Amministratore Unico;

b) per l'Organo di Controllo:

il Rag. Marco Bolis - Sindaco Unico, in collegamento telefonico da Brembate;

c) per il Capitale Sociale:

- "COMUNE DI TREVILOLO" con sede legale in Treviolo, Via Roma n.43, in persona del Sindaco "pro-tempore", portatore dell'in-

Registrato a Bergamo 1
in data 05/01/2017
n. 520
Serie 1T
Pagati Euro 356,00.=
Modello Unico

Depositato al Registro
Imprese di Bergamo
in data 09/01/2017
Prot. n.983
R.E.A. n.307122



tero capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, illustra i motivi che rendono opportuno modificare l'oggetto sociale per adeguarlo al D.Lgs. 175/2016, prorogare la durata della Società al 31 dicembre 2050 nonché modificare gli articoli 22, 23, 24, 25-ter e 26 dello Statuto sociale relativi rispettivamente all'amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, ai poteri dell'Organo Amministrativo, al Comitato Unitario di indirizzo e di controllo ed ai compensi agli amministratori.

L'Assemblea, con il consenso unanime espresso verbalmente,

DELIBERA

- di modificare l'oggetto sociale che, nel testo aggiornato, assumerà il seguente letterale tenore:

"Art.4 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la raccolta, il recupero, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, così come classificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti secondo la direttiva 75/442 CEE, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, con la costruzione e gestione di discariche controllate, di piattaforme ecologiche e d'impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti all'igiene urbana e alla salvaguardia ecologica ed ambientale del Territorio;
- la gestione di servizi ambientali, con la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strutture ed infrastrutture necessarie, nonché l'espletamento d'attività di "engineering" e la prestazione di servizi tecnici correlati il suddetto settore ambientale;
- la costruzione e la gestione, sia in proprio sia in concessione, d'impianti di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata con servizio di produzione e commercializzazione d'energia elettrica;
- l'organizzazione e la gestione di servizi, anche di tipo amministrativo, per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese e privati, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità
- la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, ed ogni altro trasporto scolastico di interesse locale;
- l'organizzazione e la gestione di eventi e/o manifestazioni pubbliche e/o di carattere pubblico in genere in via prevalente ma non esclusiva volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei rifiuti, della raccolta differenziata, dell'efficientamento energetico.

Tali attività saranno svolte per conto proprio o dei soci, enti pubblici.

Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi

pubblici locali, sono riconosciuti diritti di controllo analogo, congiunto e differenziato ai soci rappresentanti Enti Locali conferenti i relativi servizi. Potranno essere costituiti settori omogenei di attività corrispondenti a divisioni amministrative.

L'affidamento alla Società da parte degli enti pubblici - soci dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e, comunque, escluse le funzioni riservate agli Enti Locali territoriali e quelli non delegabili per Legge.

La Società potrà realizzare e gestire le indicate attività direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo, altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house").

Non meno dell'80% del fatturato conseguito annualmente dalla Società deve obbligatoriamente derivare da compiti e prestazioni effettuate in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della Società.

La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società, concedendo le opportune garanzie reali e personali.";
- di prorogare la durata della Società al 31 dicembre 2050 modificando, di conseguenza, l'articolo 3 dello Statuto sociale;
- di modificare gli articoli 22, 23, 24, 25-ter e 26 dello Statuto sociale, articoli che, nel testo aggiornato, assumeranno il seguente letterale tenore:

"Art.22 - Amministrazione

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato. E' fatto divieto affidare l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

Fin tanto che la società permane in uno stato di controllo pubblico, è fatto divieto nominare quali amministratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilan-

ti.

L'Assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e la durata del relativo mandato.

Art.23 - Consiglio di Amministrazione

Quando la Società è amministrata dal Consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento.

B - Decisioni

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti di cui al presente articolo su proposta del Comitato di indirizzo e di controllo ove si tratti di nominare soggetti o delegare funzioni inerenti la gestione dei servizi pubblici locali.

C - Riunioni

In caso di richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.


In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

D - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni esclusivamente al Presidente e ad un solo amministratore facendosi preventivamente autorizzare dall'assemblea dei soci.

F - Decadenza -

Decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione, qualora tutti i componenti non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dell'amministratore delegato, che avessero nominato.

Art.24 - Poteri dell'organo amministrativo

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo, all'atto della nomina, può essere investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazione alcuna o con le limitazioni per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su beni immobili;
- cessione a terzi sia in proprietà sia in affitto dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- costituzione di garanzie, reali e/o personali;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;

- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
- assunzioni di dirigenti.

E' fatto divieto istituire organi societari diversi da quelli previsti all'interno dello Statuto.

Art.25 ter - Comitato unitario di indirizzo e controllo

Il Comitato unitario di indirizzo e controllo è composto da un rappresentante designato da ogni Ente locale socio, individuato da ciascuna Amministrazione tra:

- il legale rappresentante dell'Ente, l'Assessore delegato o un consigliere delegato pro-tempore in carica;
- il Segretario Comunale o il direttore generale.

Nel caso di socio unico, il Comitato è composto da cinque membri così scelti:

- * il Sindaco pro tempore o l'Assessore Delegato;
- * il dirigente o il responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
- * il Segretario Comunale;
- * una persona individuata dalla maggioranza presente in Consiglio Comunale;
- * una persona proposta dalla minoranza presente in Consiglio Comunale.

Il Comitato unitario decade automaticamente con il termine del mandato del Sindaco pro-tempore o in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Comitato unitario esercita nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento.

Il Comitato, in particolare, effettua audizioni degli organi preposti alla gestione della Società, esprime il proprio parere in ordine agli schemi di contratto di servizio tra l'Ente socio e la Società medesima, riceve periodiche relazioni sull'andamento della gestione, segnala eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi e propone i correttivi da apportare.

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di ciascun Ente Locale socio.

Per il funzionamento del Comitato si osservano le disposizioni previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti compensi, emolumenti e/o rimborsi spese per lo svolgimento delle funzioni ai componenti il Comitato Unitario.

Art. 26 - Compensi agli amministratori

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio. L'Assemblea può inoltre



assegnare all'Organo amministrativo un'indennità annuale il cui importo viene determinato nel rispetto della legge e della normativa in vigore, in modo particolare dalla normativa in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche locali vigente tempo per tempo. In caso di consiglio di amministrazione non potranno essere corrisposti compensi aggiuntivi al Vice Presidente eventualmente nominato qualora dovesse trovarsi nelle condizioni di espletare le funzioni di Presidente per sua assenza o impedimento. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione compensi, e/o premi sotto qualsiasi forma, deliberati dopo lo svolgimento della propria attività. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione.";

- di approvare le modifiche degli articoli 3, 4, 22, 23, 24, 25-ter e 26 dello Statuto sociale, Statuto che, firmato dalla Parte e da me Notaio, nella sua aggiornata redazione, al presente atto si allega sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dal Comparente;

- di delegare all'Amministratore Unico l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese competente.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti venticinque.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su sei intere facciate e sin qui della presente settimana.

F.to Caglioni Oliviero

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

Allegato "A" al N.190721 Rep./N.64513 Racc.

STATUTO

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art.35 della Legge 448/2001 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nonché del Libro V, Titolo V, Cap V del Codice Civile una società a responsabilità limitata denominata:

"S.A.T. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI"

Art.2 - Sede

La sede è in Treviolo (BG).

Potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali e succursali in tutto in territorio dello stato.

Art.3 - Durata

La durata è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Art.4 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la raccolta, il recupero, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, così come classificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti secondo la direttiva 75/442 CEE, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, con la costruzione e gestione di discariche controllate, di piattaforme ecologiche e d'impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti all'igiene urbana e alla salvaguardia ecologica ed ambientale del Territorio;
- la gestione di servizi ambientali, con la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strutture ed infrastrutture necessarie, nonché l'espletamento d'attività di "engineering" e la prestazione di servizi tecnici correlati il suddetto settore ambientale;
- la costruzione e la gestione, sia in proprio sia in concessione, d'impianti di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata con servizio di produzione e commercializzazione d'energia elettrica;
- l'organizzazione e la gestione di servizi, anche di tipo amministrativo, per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese e privati, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità
- la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, ed ogni altro trasporto scolastico di interesse locale;
- l'organizzazione e la gestione di eventi e/o manifestazioni pubbliche e/o di carattere pubblico in genere in via prevalente ma non esclusiva volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei rifiuti, della raccolta differenziata, dell'efficientamento energetico.

Tali attività saranno svolte per conto proprio o dei soci, enti pubblici.

Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali, sono riconosciuti diritti di controllo analogo, congiunto e differenziato ai soci rappresentanti Enti Locali conferenti i relativi servizi. Potranno essere costituiti settori omogenei di attività corrispondenti a divisioni amministrative.

L'affidamento alla Società da parte degli enti pubblici - soci dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e, comunque, escluse le funzioni riservate agli Enti Locali territoriali e quelli non delegabili per Legge.

La Società potrà realizzare e gestire le indicate attività direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra



forma, potendo, altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house").

Non meno dell'80% del fatturato conseguito annualmente dalla Società deve obbligatoriamente derivare da compiti e prestazioni effettuate in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della Società.

La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

Art.5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Art.6 - Capitale

Il capitale è di Euro 4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Le quote dovranno essere sottoscritte per il 100% (cento per cento) da enti pubblici e/o da Società di capitali interamente partecipate da enti pubblici.

L'entrata nella compagine sociale di nuovi soci potrà avvenire mediante sottoscrizione di nuove quote o cessione di quote.

I soci potranno apportare conferimenti in denaro in conto futuri aumenti di capitale od in conto finanziamento; tali conferimenti potranno essere anche non proporzionali alle quote possedute da ciascun socio e sono da considerarsi infruttiferi di interessi salvo diversa volontà espressa dall'Assemblea dei soci, unicamente entro i limiti di legge e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e delle altre prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto, affinché l'acquisizione non sia considerata raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali sono riconosciute particolari prerogative, facol-

tà e diritti ai soci rappresentanti Enti locali conferenti i relativi servizi, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto e dal relativo contratto di servizio.

Sono fatti salvi ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti dalla vigente normativa.

Art.7 - Titoli di debito

I soci potranno decidere l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 c.c.

Art.8 - Prelazione

Il socio che intende alienare le proprie quote e/o diritti d'opzione dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando comunicazione scritta all'organo amministrativo per il preventivo benessere dell'organo stesso, benessere che deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in difetto il benessere si intenderà concesso.

Se entro i successivi trenta giorni i destinatari dell'offerta o parte di essi non avranno provveduto all'accettazione dell'offerta medesima, il socio cedente potrà alienare le proprie quote e/o diritti d'opzione a tutti i soggetti di cui all'art.6.

Art.9 - Riduzione del capitale

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

Art.10 - Morte del socio

Articolo soppresso

Art.11 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione, la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con



raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il recesso stesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art.12 - Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 11.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale, nella cui circoscrizione si trova la sede della società; l'esperto provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica l'art.1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Art.13 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.14 - Modalità delle decisioni dei soci

Salvo quanto previsto al successivo articolo 15, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.15 - Assemblea


Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art.16 - Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo (es. telex, telefax, posta elettronica, ecc.) che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta di uno o più soci affidatari di servizi pubblici locali, indicando le materie all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il



giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, inoltre, sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge e ogni qualvolta sarà opportuno.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art.2479-bis c.c.

Se gli amministratori ed i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Art.17 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi del 2° comma dell'art.2479-bis c.c., mediante delega scritta.

Può intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo di cui al successivo articolo 25-ter.

Relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la delega soltanto a favore di enti affidatari dei medesimi servizi.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi au-

dio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.18 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.19 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea fra i soci presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Art.20 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale presente e/o rappresentato.

Le deliberazioni assembleari sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le stesse sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni relative all'organizzazione e funzionamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono adottate, salve le maggioranze previste nel presente articolo, comunque:

- con la maggioranza assoluta del capitale di tutti i soci affidatari di servizi pubblici locali per l'organizzazione ed il funzionamento generale dei servizi;
- con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci affidatari dei singoli servizi relativamente all'organizzazione ed il funzionamento dei relativi servizi.

Art.21 - Unico Socio



Le clausole dello statuto e le norme di legge sull'organizzazione ed il funzionamento dell'assemblea che non sono applicabili nel caso di società con un unico socio, sono sostituite dalle seguenti:

- l'unico socio esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci; se li esercita a mezzo di rappresentante la procura deve rivestire la forma prevista per il verbale dell'assemblea;
- le decisioni prese dall'unico socio nelle materie di competenza dell'assemblea devono risultare da atto trascritto sul libro dei verbali delle assemblee.

Su tale libro devono essere anche trascritte le decisioni del socio sulle materie di competenza dell'assemblea straordinaria risultanti da atto pubblico.

Art.22 - Amministrazione

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato. E' fatto divieto affidare l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

Fin tanto che la società permane in uno stato di controllo pubblico, è fatto divieto nominare quali amministratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'Assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e la durata del relativo mandato.

Art.23 - Consiglio di Amministrazione

Quando la Società è amministrata dal Consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento.

B - Decisioni

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti di cui al presente articolo su proposta del Comitato di indirizzo e di con-

trollo ove si tratti di nominare soggetti o delegare funzioni inerenti la gestione dei servizi pubblici locali.

C - Riunioni

In caso di richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

D - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni esclusivamente al Presidente e ad un solo amministra-



tore facendosi preventivamente autorizzare dall'assemblea dei soci.

F - Decadenza -

Decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione, qualora tutti i componenti non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dell'amministratore delegato, che avessero nominato.

Art.24 - Poteri dell'organo amministrativo

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo, all'atto della nomina, può essere investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazione alcuna o con le limitazioni per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su beni immobili;
- cessione a terzi sia in proprietà sia in affitto dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- costituzione di garanzie, reali e/o personali;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
- assunzioni di dirigenti.

E' fatto divieto istituire organi societari diversi da quelli previsti all'interno dello Statuto.

Art.25 - Rappresentanza della Società

Il Presidente è il legale rappresentante della Società. La firma sociale spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore unico, al medesimo compete la rappresentanza della Società e al medesimo spetta la firma sociale.

L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art.25 Bis - Controllo analogo, congiunto e differenziato

L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla Società può essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti Enti locali (soci affidatari) relativamente a tutti o alcuni dei settori omogenei di attività.

La Società gestisce i servizi a favore dei soci affidatari e nell'ambito dei territori di competenza dei soci affidatari.

I soci affidatari esercitano congiuntamente/disgiuntamente i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione su-

gli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare l'Organo amministrativo e i dipendenti della società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- richiedono periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- effettuano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;
- esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

Il controllo da parte dei soci affidatari, oltre che mediante le prerogative di azionista della Società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo e controllo (Comitato unitario).

I soci non affidatari diretti di servizi pubblici locali possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato unitario.

Art.25 ter - Comitato unitario di indirizzo e controllo

Il Comitato unitario di indirizzo e controllo è composto da un rappresentante designato da ogni Ente locale socio, individuato da ciascuna Amministrazione tra:

- il legale rappresentante dell'Ente, l'Assessore delegato o un consigliere delegato pro-tempore in carica;
- il Segretario Comunale o il direttore generale.


Nel caso di socio unico, il Comitato è composto da cinque membri così scelti:

- * il Sindaco pro tempore o l'Assessore Delegato;
- * il dirigente o il responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
- * il Segretario Comunale;
- * una persona individuata dalla maggioranza presente in Consiglio Comunale;
- * una persona proposta dalla minoranza presente in Consiglio Comunale.

Il Comitato unitario decade automaticamente con il termine del mandato del Sindaco pro-tempore o in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Comitato unitario esercita nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento.

Il Comitato, in particolare, effettua audizioni degli organi preposti alla gestione della Società, esprime il proprio parere in ordine agli schemi di contratto di servizio tra l'Ente socio e la Società medesima, riceve periodiche relazioni sull'andamento della gestione, segnala eventuali disfunzioni



nella gestione dei servizi e propone i correttivi da apportare.

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di ciascun Ente Locale socio.

Per il funzionamento del Comitato si osservano le disposizioni previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti compensi, emolumenti, e/o rimborsi spese per lo svolgimento delle funzioni ai componenti il Comitato Unitario.

Art. 26 - Compensi agli amministratori

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare all'Organo amministrativo un'indennità annuale il cui importo viene determinato nel rispetto della legge e della normativa in vigore, in modo particolare dalla normativa in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche locali vigente tempo per tempo. In caso di consiglio di amministrazione non potranno essere corrisposti compensi aggiuntivi al Vice Presidente eventualmente nominato qualora dovesse trovarsi nelle condizioni di espletare le funzioni di Presidente per sua assenza o impedimento. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione compensi, e/o premi sotto qualsiasi forma, deliberati dopo lo svolgimento della propria attività. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art.27 - Collegio sindacale

Qualora lo ritengano opportuno e ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea elegge un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, funzionanti ai sensi degli artt. da 2403 bis a 2409, del c.c.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art.2477 c.c.

L'Assemblea determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

Art.28 - Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

L'Organo di revisione esercita le funzioni di controllo previste dall'art.2409 ter del c.c.

Art.29 - Esercizio sociale - Bilanci

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del

bilancio sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.30 - Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b. il rimanente verrà assegnato in conformità alle decisioni dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio di esercizio.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'Organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato da quest'ultimo.

Art.31 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con delibera dall'assemblea presa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Costituisce, in ogni caso, causa di scioglimento della Società la perdita della prevalenza del capitale pubblico locale, intendendosi per capitale pubblico locale il capitale posseduto da Enti locali e/o da Società a prevalente capitale pubblico locale.

I soci hanno, altresì, diritto a recedere dalla Società. Il recesso da parte di soci affidatari diretti di servizi pubblici locali comporta l'esclusione automatica dei rappresentanti degli Enti dall'organismo di controllo di cui agli articoli 25 bis e seguenti.

Art.32 - Finanziamento dei soci

La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà, nei limiti di legge, anche richiedere ai soci finanziamenti con diritto e non alla restituzione della somma versata, fruttiferi e non di interessi, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute.

Art.33 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra gli stessi e la società, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non siano per legge riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Bergamo. Il Collegio arbitrale si impegna ad osservare tutte le norme ed i regolamenti in conformità al Regolamento della Camera Ar-



bitrale Nazionale ed Internazionale di Bergamo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art.34 - Norme finali

La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidatari.

In ogni caso le norme del presente atto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidatari relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali.

Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidatari nello statuto e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, congiunto e differenziato sulla società da parte dei soggetti affidatari, il Comitato unitario, ogni socio affidatario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.


F.to Caglioni Oliviero

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

* * * * *

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO 1 ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BERGAMO, il 10 GEN. 2017

A circular notary seal is stamped in the center of the page. The seal contains the text "UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1" around the perimeter. Overlaid on the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.